

ERG S.p.A.
Assemblea del 14/15 aprile 2011

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010
2. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2011
3. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 2, 12 e 14 dello Statuto
2. Proposta di inserimento dell'articolo 21bis nello Statuto.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

*ai sensi dell'art. 125ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")
e degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, del Regolamento di attuazione del TUF
adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.*



ERG S.p.A.

Assemblea del 14/15 aprile 2011

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010
2. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2011
3. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 2, 12 e 14 dello Statuto
2. Proposta di inserimento dell'articolo 21bis nello Statuto.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, del Regolamento di attuazione del TUF adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni.

Parte Ordinaria

Punto 1.

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione compresa nella documentazione relativa al Bilancio di Esercizio ed al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 che sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa.

Punto 2.

Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2011

L'Assemblea è chiamata a deliberare in merito al compenso da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dei comitati consiliari a valere sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2011.

Punto 3.

Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

L'Assemblea della Vostra Società ha assunto negli anni scorsi articolate delibere in ordine all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, l'ultima delle quali, relativamente all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, aveva una validità di 12 mesi a decorrere dal 15 aprile 2010 con scadenza, pertanto, il 14 aprile 2011.

In previsione della riunione assembleare del 14 aprile p.v. il Consiglio ha convenuto sull'opportunità di proporre all'Assemblea l'assunzione di una nuova delibera di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.

Ciò premesso, si espongono le motivazioni che giustificano l'assunzione da parte dell'Assemblea di una nuova delibera autorizzativa:

– per quanto riguarda l'acquisto

si ritiene opportuno poter procedere ad operazioni di acquisto di azioni ordinarie ERG allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione di valore;

– per quanto riguarda l'alienazione

si ritiene opportuno poter disporre delle azioni proprie in portafoglio al fine di ottimizzare la leva finanziaria e comunque in ogni altra circostanza in cui l'eventuale disposizione delle azioni appaia, a giudizio dell'organo amministrativo, coerente con l'interesse della Società e degli Azionisti.

Ciò premesso sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione sia all'acquisto che all'alienazione di azioni proprie con le seguenti modalità:

- 1) autorizzazione, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui verrà adottata la relativa deliberazione, in conformità all'art. 2357 del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) di azioni ordinarie ERG del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e con le modalità previste dall'art. 144-bis, 1 comma, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita";
- 2) autorizzazione, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui verrà adottata la relativa deliberazione, in conformità all'art. 2357-ter del Codice Civile, all'alienazione, in una o più volte, di azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione

e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.

Per quanto riguarda le modalità per l'alienazione delle azioni proprie Vi proponiamo che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire.

Signori Azionisti,

ove siate d'accordo con quanto sopra propostoVi, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- visto quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato,

delibera

- 1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e quindi per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) di azioni ordinarie ERG del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e con le modalità previste dall'art. 144-bis, 1 comma, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con pre-determinate proposte di negoziazione in vendita";
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui verrà adottata la relativa deliberazione, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta dall'ultimo bilancio approvato.
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a delegare, anche ad operatori autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera."

Parte Straordinaria

Punto 1.

Proposta di modifica degli articoli 2, 12 e 14 dello Statuto

Articolo 2 - Trasferimento della sede legale

In linea con il nuovo assetto organizzativo finalizzato a migliorare l'efficienza gestionale della Società si rende opportuno trasferire la sede legale della Società da Milano, Via Nicola Piccinni 2, a Genova, Via De Marini 1, già sede secondaria e per l'effetto modificare l'art. 2 dello Statuto.

Si trascrive di seguito l'Articolo 2 sia nel testo attualmente vigente sia nel testo con la modifica proposta:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 2 La Società ha sede in Milano e sede secondaria in Genova, agli indirizzi risultanti dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La Società potrà istituire con delibera dell'Organo Amministrativo sedi secondarie, unità locali ed altri uffici, sia in Italia che all'estero.</p>	<p>Art. 2 La Società ha sede in Milano e secondaria in Genova, agli all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La Società potrà istituire con delibera dell'Organo Amministrativo sedi secondarie, unità locali ed altri uffici, sia in Italia che all'estero.</p>

Articolo 12 - Modifiche ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27

A seguito delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 – destinate a favorire la partecipazione degli Azionisti alla vita della società – e tenuto conto del quadro normativo in continuo mutamento, si rende opportuno modificare l'art. 12 dello Statuto, nella parte relativa ai termini e alle modalità di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, effettuando un rimando tout court alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Si trascrive di seguito l'Articolo 12 sia nel testo attualmente vigente sia nel testo con la modifica proposta:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 12</p> <p>La convocazione dell'Assemblea è fatta per mezzo di avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e sul quotidiano Milano Finanza o Finanza e Mercati o Il Sole 24 Ore o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale nei termini di legge.</p> <p>L'avviso contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>Con lo stesso avviso può fissarsi anche la seconda convocazione la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata in terza convocazione a norma di legge.</p> <p>Le Assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale sia in Italia che all'estero nell'ambito dell'Unione Europea.</p>	<p>Art. 12</p> <p>La convocazione dell'Assemblea è fatta per mezzo di avviso da predisporre e pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. sul sito internet della Società e sul quotidiano Milano Finanza o Finanza e Mercati o Il Sole 24 Ore o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale nei termini di legge.</p> <p>L'avviso contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p> <p>Con lo stesso avviso può fissarsi anche la seconda convocazione la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata in terza convocazione a norma di legge.</p> <p>Le Assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale sia in Italia che all'estero nell'ambito dell'Unione Europea.</p>

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea

Si rende opportuno modificare l'art. 14 dello Statuto in modo tale che la Presidenza dell'Assemblea venga affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si trascrive di seguito l'Articolo 14 sia nel testo attualmente vigente sia nel testo con la modifica proposta:

TESTO VIGENTE

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Onorario o, nel caso in cui questi non fosse stato nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità o, in caso di assenza di questi ultimi, da persona eletta dai titolari dei diritti di voto presenti.

Il Presidente constata la legale costituzione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed i diritti di partecipazione all'adunanza. Inoltre regola la disciplina della discussione e determina le modalità delle votazioni che dovranno essere comunque effettuate con voto palese.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un Notaio, da un Segretario, scelto anche fra i soggetti che non sono titolari di diritti di voto, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea verranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

L'Assemblea Ordinaria potrà adottare un Regolamento diretto a disciplinare lo svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

TESTO PROPOSTO

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal ~~Presidente Onorario o, nel caso in cui questi non fosse stato nominato,~~ Presidente del Consiglio di Amministrazione o, ~~in loro~~ **sua** assenza, da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità o, in caso di assenza di questi ultimi, da persona eletta dai titolari dei diritti di voto presenti.

Il Presidente constata la legale costituzione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed i diritti di partecipazione all'adunanza. Inoltre regola la disciplina della discussione e determina le modalità delle votazioni che dovranno essere comunque effettuate con voto palese.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un Notaio, da un Segretario, scelto anche fra i soggetti che non sono titolari di diritti di voto, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea verranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

L'Assemblea Ordinaria potrà adottare un Regolamento diretto a disciplinare lo svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Punto 2.

Proposta di inserimento dell'articolo 21bis nello Statuto

Al fine di poter dare applicazione alla previsione di cui all'art. 4.5 della Procedura per le operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2010 (c.d. "Operazioni urgenti"), si rende necessario modificare lo Statuto della Società introducendo un articolo ad hoc.

Si trascrive di seguito l'Articolo 21bis nel testo che si propone di introdurre nello Statuto:

TESTO PROPOSTO

Art. 21bis

In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate della Società – da realizzarsi direttamente dalla stessa o per il tramite di società controllate – potranno essere concluse in deroga alle disposizioni della Procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società relative alle operazioni di maggiore e di minore rilevanza, nei limiti e secondo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dalle altre disposizioni della medesima Procedura.

Signori Azionisti,
ove siate d'accordo con quanto sopra propostoVi, Vi invitiamo ad approvare le modifiche statutarie come evidenziate autorizzando, per quanto occorrer possa, il compimento di tutte le eventuali trascrizioni e/o vulture da eseguirsi in conseguenza del deliberato trasferimento della sede sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che da nessuna delle modifiche statutarie sopra proposte derivi il diritto di recesso previsto dall'art. 2437 del Codice Civile.

Genova, 3 marzo 2011

ERG S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, written in a cursive script.

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401533
www.erg.it

Sede Legale:
via Nicola Piccinni, 2
20131 Milano

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
Registro delle Imprese
di Milano/Codice Fiscale 94040720107
R.E.A. Milano n. 1344017
Partita IVA 10122410151

